

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 12 marzo 2002****relativa all'aiuto di Stato C 62/2001 (ex NN 8/2000) concesso dalla Repubblica federale tedesca a favore di Neue Erba Lautex GmbH e Erba Lautex GmbH in fallimento**

[notificata con il numero C(2002) 944]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2002/783/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente alle disposizioni suddette⁽¹⁾ e viste le osservazioni trasmesse,

considerando quanto segue:

I. PROCEDURA

(1) Con lettera del 29 dicembre 1999 pervenuta il 3 gennaio 2000 la Germania ha informato la Commissione degli aiuti concessi a favore di Neue Erba Lautex GmbH, una società di nuova costituzione. Poiché gli aiuti erano già stati versati, l'operazione è stata registrata come aiuto non notificato con il numero NN 8/2000.

(2) Con lettera del 24 gennaio 2000 la Commissione ha posto una serie di domande, a cui è stata data risposta con lettere pervenute il 24 febbraio e il 6 marzo 2000. Ulteriori domande sono state poste con la lettera del 17 aprile 2000, che ha avuto risposta il 5 giugno 2000. Il caso è stato esaminato in un incontro con rappresentanti del governo tedesco tenutosi il 6 giugno 2000. Informazioni complementari sono state fornite il 6 luglio e il 9 ottobre 2000, nonché l'8 gennaio 2001. Il caso è stato nuovamente discusso in occasione di un incontro con rappresentanti del governo tedesco tenutosi il 28 febbraio 2001. Ulteriori questioni sono state inoltre sollevate con lettera del 15 marzo 2001, che ha avuto risposta il 9 e il 17 aprile 2001. Ulteriori domande sono state rivolte il 26 aprile 2001 e ulteriori informazioni sono pervenute alla Commissione il 7 maggio e il 6 giugno 2001.

(3) Con lettera del 30 luglio 2001 la Commissione ha comunicato alla Germania la propria decisione di avviare il procedimento di cui dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE in relazione all'aiuto in oggetto. La Germania ha risposto con lettera del 21 settembre 2001, registrata il 24 settembre 2001.

(4) La decisione della Commissione di avviare un procedimento in merito è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*⁽²⁾. La Commissione ha invitato tutti gli interessati a presentare osservazioni. Sono pervenute osservazioni da due concorrenti tedeschi e da un'associazione belga di produttori tessili, che sono state trasmesse alla Germania con le lettere dell'11 e del 21 dicembre 2001, e del 10 gennaio 2002. La Germania ha risposto con la lettera del 7 febbraio 2002, registrata il giorno successivo.

II. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELL'AUTO**A. L'impresa**a) *Neue Erba Lautex GmbH*

(5) In base alle informazioni di cui dispone la Commissione, Neue Erba Lautex GmbH («NEL») è una società a responsabilità limitata con un capitale versato pari a 25 000 EUR. È stata costituita il 23 dicembre 1999 dal curatore fallimentare temporaneo di Erba Lautex GmbH, che aveva dichiarato fallimento il 2 novembre 1999⁽³⁾. NEL appartiene al 100 % a Erba Lautex GmbH iG (iG = in fallimento) e ha garantito il regolare proseguimento delle attività di quest'ultima senza interruzione. Obiettivo della costituzione della nuova impresa era quello di metterla in vendita e di trasferirle il patrimonio di Erba Lautex GmbH.

(6) Secondo la Germania, alcuni degli attivi della fallita Erba Lautex GmbH sono stati dati in affitto a NEL. Secondo i


⁽¹⁾ GU C 310 del 7.11.2001, pag. 3.

⁽²⁾ Cfr. nota 1.

⁽³⁾ La procedura fallimentare è stata avviata il 31 dicembre 1999.

documenti trasmessi alla Commissione, NEL doveva versare per detti beni un affitto mensile di 215 626 EUR (421 729 DEM). La Commissione, tuttavia, non dispone di alcun elemento da cui risulti se l'affitto viene effettivamente versato. Essa ha rilevato da Erba Lautex GmbH iG alcuni ordini in attesa di esecuzione.

- (7) L'impresa ha 249 dipendenti provenienti da Erba Lautex GmbH, 16 apprendisti e uno dei vecchi amministratori, il Sig. Matt⁽⁴⁾. In base alle informazioni fornite dalla Germania, a seguito di un accordo raggiunto con i rappresentanti del personale, sono stati rescissi i contratti dei 249 dipendenti di Erba Lautex GmbH iG, i quali hanno immediatamente firmato contratti diretti con NEL. Non sono stati versati indennizzi.
- (8) Struttura dell'impresa secondo la Germania:



- (9) NEL ha proseguito le attività di Erba Lautex GmbH iG, che era un'impresa tessile, ed è pertanto attiva anch'essa sul mercato tessile. Le attività dell'impresa sono riprese il 31 dicembre 1999. Come Erba Lautex GmbH iG, anche NEL ha sede a Neugersdorf (Sassonia), una regione

⁽⁴⁾ Secondo la Germania il Sig. Maron, un tempo investitore e dirigente di Erba Lautex GmbH, non svolge più questa funzione.

ammessa a beneficiare di aiuti regionali ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE.

Tentativo di vendita di NEL

- (10) La Germania ha dichiarato già nel dicembre 1999 che il patrimonio di Erba Lautex veniva trasferito a NEL e che quindi quest'ultima sarebbe stata venduta mediante una gara d'asta aperta e senza condizioni, di cui il curatore fallimentare ha incaricato Price Waterhouse Coopers («PWC»). Secondo la Germania, l'offerta di vendita è stata pubblicata il 25 febbraio 2000 nel «Financial Times» e su Internet, oltre ad essere comunicata mediante lettera a 70 imprese tessili europee e internazionali. Il termine per la presentazione delle offerte, fissato inizialmente al 20 marzo 2000, è stato prorogato fino al 12 maggio 2000, al fine di dare agli interessati più tempo per depositare le offerte.
- (11) Secondo la Germania, trattative si sono svolte con numerosi interessati. Il procuratore fallimentare riteneva di potere concludere la vendita al più presto alla fine del febbraio 2001, cosa che non si è realizzata. La Germania ribadisce che sono in corso trattative con potenziali investitori, anche se non ne ha indicato né il numero né il nome per motivi di riservatezza.

La prevista ristrutturazione di NEL

- (12) La Germania ha presentato uno studio realizzato da PWC, in base al quale la costituzione di un successore di Erba Lautex GmbH era possibile solo se la nuova società veniva ristrutturata. I previsti costi di ristrutturazione della nuova società NEL sono riportati nella tabella che segue:

Misure di ristrutturazione	Costi (Mio DEM)	Costi (Mio EUR)
Acquisto di terreni ed edifici (*)	8,0	4,090
Acquisto di beni mobili (**)	6,0	3,067
Nuovi investimenti	8,0	4,090
Liquidità	27,0	13,805
Rimborso di due prestiti alla BvS e al Land di Sassonia	8,7	4,448
TOTALE	57,7	29,500

(*) Un esperto indipendente ha stimato il valore del terreno a 0,911 milioni di EUR (1,781 milioni di DEM) e quello degli edifici a 3,329 milioni di EUR (6,512 milioni di DEM).

(**) Valutati da un esperto indipendente a 5,9 milioni di DEM.

(13) Secondo la Germania si tratta di importi massimi. Non è stato chiarito come debbano essere finanziate tali spese, né, in caso di vendita di NEL, se è previsto lo stanziamento di fondi statali. Inizialmente la Germania aveva infatti dichiarato che la prevista ristrutturazione sarebbe stata avviata solo dopo la vendita di NEL. Da informazioni più recenti, tuttavia, emerge che è già stata avviata una serie di misure, quali la formazione dei dipendenti, lo sviluppo di nuovi prodotti e una modifica della strategia di impresa.

(14) Lo studio mostra che, dopo la ristrutturazione, NEL potrebbe tornare in utile entro il 2002. Secondo i dati più recenti, nel 2000 l'impresa ha registrato perdite per un importo di 1,62 milioni di EUR (3,169 milioni di DEM), ma non si è precisato come esse dovessero essere riassorbite, né se dovessero essere sostenute da NEL o da Erba Lautex GmbH. Le perdite registrate da NEL nel 2001 ammontavano, secondo i dati più recenti, a 0,5 milioni di EUR (1 milione di DEM).

b) *Erba Lautex GmbH in fallimento*

(15) La vecchia società Lautex Weberei und Veredlung GmbH era un'impresa tessile che, fino alla sua privatizzazione nel 1997, è stata gestita prima dalla Treuhandanstalt e poi dal suo successore, la Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben («BvS»). Nel 1998 l'impresa contava 360 dipendenti. Nel 1997 realizzò una cifra d'affari di 29,158 milioni di EUR (57,029 milioni di DEM) e disponeva di attività di valore pari a 45,976 milioni di EUR (89,921 milioni di DEM).

(16) Nel 1997 è stata privatizzata mediante vendita al gruppo Daun, un gruppo diversificato con sede in Germania, anch'esso attivo nel settore tessile, con 11 600 dipendenti e un fatturato di 0,72 miliardi di EUR (1,4 miliardi di DEM). Nell'aprile 1998 un nuovo investitore, il gruppo Maron, ha rilevato la metà del capitale sociale e l'impresa è stata ridenominata Erba Lautex GmbH. Anche il gruppo Maron opera nel settore tessile ed è proprietario della vecchia Erba GmbH, lavorazione di tessuti per camicie e camicette, nonché stabilimenti di tessitura e coloritura nella Repubblica ceca. Non sono stati forniti dati quanto al numero di dipendenti, alla cifra d'affari o alle attività del gruppo.

(17) Con la decisione 2000/129/CE⁽⁵⁾ la Commissione ha vietato un aiuto a Erba Lautex GmbH per un importo di 60,84 milioni di EUR (119 milioni di DEM). L'aiuto è

stato considerato incompatibile con il mercato comune in quanto non soddisfaceva i criteri degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà del 1994⁽⁶⁾. Di conseguenza, la Commissione ha disposto il recupero dell'aiuto e degli interessi maturati a decorrere dalla data della sua erogazione. Nel novembre 1999, Erba Lautex GmbH ha presentato istanza di fallimento. Secondo i dati forniti dalla Germania, l'aiuto inammissibile è stato notificato come parte delle attività. Fino ad ora non è stata recuperata alcuna parte dell'aiuto.

B. Le nuove norme di finanziamento

a) *I supposti aiuti al salvataggio*

(18) Il 23 dicembre 2000 NEL ha ricevuto dalla Sächsischen Aufbaubank («SAB») un prestito, descritto come aiuto al salvataggio, per un importo di 2,224 milioni di EUR (4,35 milioni di DEM). Il 1° febbraio 2001 la BvS ha concesso un altro prestito dello stesso importo per lo stesso scopo. Oltre a ciò, il 19 maggio 2001 la BvS ha messo a disposizione un ulteriore importo di 0,159 milioni di EUR (0,312 milioni di DEM). Un importo analogo è stato messo a disposizione dalla SAB l'8 giugno 2001. Secondo la Germania, questi prestiti sono stati concessi al tasso di riferimento.

(19) I supposti aiuti al salvataggio ammontano a 4,767 milioni di EUR (9,324 milioni di DEM). Sono stati concessi originariamente per un periodo di sei mesi, prorogato poi a dodici mesi, perché, secondo la Germania, l'inizio della ristrutturazione era stato posticipato. Secondo quanto sostiene la Germania, è stato raggiunto un accordo per il rimborso di questi prestiti, in base al quale, a partire dal 1° luglio 2001, doveva essere rimborsato, sia alla SAB che alla BvS, un importo mensile di 2 556 EUR (5 000 DEM). Tale accordo comporta tuttavia una consistente estensione della prevista durata dei prestiti (dodici mesi).

b) *L'aumento di capitale*

(20) Il 27 febbraio 2001 è stato comunicato alla Commissione che la BvS aveva restituito ai vecchi azionisti della Erba Lautex GmbH 3,289 milioni di EUR (6,434 milioni di DEM). Questo importo corrispondeva al rimborso del prezzo di acquisto dell'impresa e dell'aumento di capitale di 3,067 milioni di EUR (6 milioni di DEM), concordato con gli azionisti al momento della privatizzazione.

⁽⁵⁾ GUL 42 del 15.2.2000, pag. 19.

⁽⁶⁾ GU C 368 del 23.12.1994, pag. 12.

(21) La Germania ha fornito prove in base a cui, fra l'aprile 1998 e l'agosto 1999, ogni gruppo di azionisti ha versato 1,533 milioni di EUR (3 milioni di DEM) come capitale. Per contratto, la privatizzazione era subordinata alla condizione che gli aiuti concessi all'impresa fossero approvati dalla Commissione. Poiché quest'ultima, tuttavia, ha adottato una decisione negativa, gli investitori avevano diritto al rimborso degli importi versati. Il contratto di privatizzazione prevedeva che gli importi in oggetto venissero rimborsati agli investitori dalla BvS.

(22) Con l'avvio del procedimento la Commissione ha constatato che l'impresa aveva beneficiato di un aumento di capitale di 3,067 milioni di EUR (6 milioni di DEM) e che la BvS non aveva registrato tale importo come credito nei confronti di Erba Lautex GmbH nel quadro della procedura di fallimento. In risposta all'avvio del procedimento di indagine, la Germania ha comunicato alla Commissione che l'importo in questione, maggiorato degli interessi, era stato iscritto nella massa fallimentare il 27 luglio 2001, senza specificare tuttavia se il curatore fallimentare aveva accettato il credito.

III. MOTIVAZIONI PER L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI INDAGINE

(23) Sulla base delle informazioni a sua disposizione, la Commissione è giunta alla conclusione che le misure finanziarie pubbliche a favore di NEL e di Erba Lautex costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. Nella sua precedente valutazione la Commissione ha considerato le due imprese come una sola unità economica perché NEL appartiene al 100 % a Erba Lautex iG, di cui ha proseguito l'attività prendendone in affitto gli attivi.

(24) La Commissione era dell'avviso che non ci fossero giustificazioni per la concessione di nuovi aiuti alla stessa unità produttiva e osservava in particolare che gli aiuti, dichiarati inammissibili nel luglio 1999, non erano stati rimborsati. In base alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, non possono essere concessi ulteriori aiuti fino alla restituzione di quello dichiarato inammissibile. Oltre a ciò, questo nuovo aiuto, come messo in rilievo dai ricorrenti, avrebbe chiaramente un effetto di cumulo lesivo sul mercato. La Commissione nutreva pertanto forti dubbi quanto alla compatibilità del nuovo aiuto con il mercato comune. Per questi motivi è stato avviato un procedimento formale di indagine.

IV. OSSERVAZIONI DI TERZI INTERESSATI

(25) La Commissione ha ricevuto osservazioni da due concorrenti tedeschi e da un'associazione belga dei produttori tessili. Tutti i concorrenti hanno dichiarato che la prosecuzione dell'attività di Erba Lautex GmbH iG da parte di NEL ha provocato consistenti distorsioni della concorrenza, in particolare a causa dei bassi prezzi a cui lavorerebbe NEL. L'associazione belga dei produttori tessili ha manifestato preoccupazione per il fatto che, a causa del mancato rimborso dell'aiuto ritenuto inammissibile, Erba Lautex GmbH iG continua a operare tramite NEL e può praticare prezzi che, secondo le informazioni in possesso dell'associazione, sarebbero inferiori ai costi.

V. OSSERVAZIONI DELLA GERMANIA

(26) Nella sua risposta all'avvio del procedimento di indagine, la Germania ha insistito che la società di nuova costituzione NEL è una «Auffanggesellschaft» (società che subentra alla società in difficoltà) nel senso della deroga di cui alla nota 10 degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà del 1999 (7). Di conseguenza l'unica eccezione alla norma generale secondo cui un'impresa di nuova costituzione non è ammessa a beneficiare di aiuti al salvataggio o alla ristrutturazione «sono gli eventuali casi trattati dal Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben nel quadro della sua missione di privatizzazione e altri casi analoghi nei nuovi Länder, per quanto riguarda le imprese risultanti da una liquidazione o da un rilevamento realizzati fino al 31 dicembre 1999».

(27) Per la Germania una «Auffanggesellschaft» è un'impresa che viene costituita per proseguire le attività di un'impresa in fallimento. A questo scopo ne rileva gli attivi, mentre i passivi restano alla vecchia impresa. Entrambi i criteri sarebbero rispettati nel caso in oggetto. Contrariamente a quanto sostiene la Commissione, secondo cui NEL non può essere considerata una «Auffanggesellschaft» perché non è stata liquidata e i suoi attivi non sono stati rilevati, la Germania ritiene che l'avvio della procedura fallimentare possa essere considerato una forma di liquidazione e che l'affitto degli attivi sia assimilabile a un rilevamento.

(7) GU C 288 del 9.10.1999, pag. 2.

(28) In merito alle osservazioni presentate da terzi, la Germania sostiene che NEL doveva lavorare con costi più elevati a quelli della vecchia Erba Lautex GmbH iG. In contrasto con quanto sostenuto dai concorrenti di NEL, la Germania afferma che l'impresa ha perso potenziali commesse proprio perché aveva chiesto prezzi superiori ai concorrenti e aggiunge che, in considerazione della difficile situazione in cui versa, NEL non può praticare una politica dei prezzi aggressiva.

VI. VALUTAZIONE

A. Aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE

(29) A NEL e Erba Lautex GmbH iG sono stati concessi aiuti finanziari a titolo di risorse statali, e in questo modo tali imprese sono state favorite rispetto ai loro concorrenti. Poiché il mercato tessile è un mercato europeo del prodotto fortemente competitivo, che soffre di sovraccapacità, il fatto di agevolare finanziariamente un'impresa rispetto ai suoi concorrenti rischia di falsare la concorrenza e di incidere sugli scambi intracomunitari.

(30) Attualmente NEL lavora in perdita e ha dichiarato di avere bisogno di una ristrutturazione per poter proseguire l'attività con le proprie forze. Essa è inoltre interamente posseduta da Erba Lautex GmbH iG, un'impresa in fallimento e quindi, evidentemente, in difficoltà. Nell'avvio del procedimento di indagine, la Commissione ha espresso il parere che, tenuto conto delle difficoltà dell'impresa, un investitore privato non avrebbe messo a disposizione un tale sostegno finanziario. Per questo motivo i finanziamenti pubblici concessi a NEL e a Erba Lautex GmbH sono stati considerati aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

(31) Le misure descritte come aiuti al salvataggio, concesse dalla BvS, un ente pubblico, e dalla SAB, un istituto di credito pubblico, nonché la loro scadenza, costituiscono una prima serie di misure che deve essere valutata dalla Commissione. La Germania non ha mai contestato il fatto che tanto NEL quanto Erba Lautex GmbH iG debbano essere considerate imprese in difficoltà e riconosce che i prestiti direttamente concessi a NEL dalla BvS e dalla SAB devono essere considerati aiuti al salvataggio. La Commissione resta pertanto del proprio parere. La Germania contesta invece che debba essere considerato un aiuto l'aumento di capitale a favore di Erba Lautex GmbH perché ritiene che tale misura non rischi di falsare la concorrenza nel mercato comune o di incidere sugli scambi intracomunitari.

(32) In secondo luogo, la Commissione valuterà l'eventuale carattere di aiuto dell'aumento di capitale. Nell'avvio del procedimento di indagine, essa sosteneva che il rimborso dell'aumento di capitale — conformemente al contratto di privatizzazione — ai vecchi investitori di Erba Lautex GmbH non ha comportato per essi alcun vantaggio finanziario. Per contro, l'aumento di capitale stesso ha procurato un vantaggio a Erba Lautex GmbH iG, in quanto il capitale di quest'ultima aumentava di 3,07 milioni di EUR (6 milioni di DEM). Con il rimborso di questo importo da parte della BvS ai vecchi investitori di Erba Lautex GmbH iG, quest'ultima ha conservato tale vantaggio concesso successivamente mediante risorse pubbliche. Si deve tuttavia supporre che il vantaggio in questione sia stato concesso al momento della privatizzazione perché la BvS, accettando di rimborsare l'aumento di capitale agli investitori in caso di decisione negativa della Commissione in merito agli aiuti precedentemente concessi all'impresa, si è comportata come garante dell'aumento di capitale. In linea con la comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie⁽⁸⁾, il vantaggio è stato concesso nel momento in cui è stato assunto l'obbligo di coprire l'aumento di capitale e non nel momento in cui è stato invocato tale obbligo o sono stati effettuati pagamenti.

(33) Poiché il mercato tessile è fortemente competitivo ed esistono scambi fra gli Stati membri, un tale vantaggio finanziario rischia di falsare la concorrenza e di incidere sugli scambi intracomunitari. La Commissione rimanda alla sua decisione 2000/129/CE, in cui vengono descritte le circostanze in cui ha avuto luogo la privatizzazione di Erba Lautex GmbH iG. Essa ritiene che nessun investitore privato si sarebbe impegnato a garantire un tale aumento di capitale senza la prospettiva di poterne ricavare un profitto.

(34) La Commissione resta pertanto del parere che tale misura debba essere considerata un aiuto di Stato nel senso dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. Il fatto che, un anno dopo l'indennizzo degli investitori, le autorità tedesche abbiano fatto iscrivere tale credito nella massa fallimentare non modifica il carattere di aiuto dell'aumento di capitale. Al contrario, la mancanza di diligenza delle autorità tedesche potrebbe essere considerata un ulteriore vantaggio finanziario per l'impresa in fallimento e/o i suoi creditori.

⁽⁸⁾ GU C 71 dell'11.3.2000, pag. 14.

B. I beneficiari

- (35) Già nell'avvio del procedimento di indagine, la Commissione ha sollevato dubbi quanto al fatto che, come sostenuto dalla Germania, l'impresa di nuova costituzione NEL debba essere considerata l'unico beneficiario delle misure descritte come aiuti al salvataggio.
- (36) Nell'avvio del procedimento di indagine la Commissione partiva dal presupposto che NEL ed Erba Lautex GmbH iG costituissero una sola unità economica. NEL appartiene al 100 % a Erba Lautex GmbH iG, non dispone di attivi propri, ma li affitta da Erba Lautex GmbH iG per proseguirne le attività. Quest'ultima possiede tutto il capitale e gli attivi dell'unità di nuova costituzione e ne detiene così il controllo. La Commissione considera pertanto beneficiario degli aiuti in oggetto il gruppo costituito dalla società madre Erba Lautex GmbH iG e dalla sua controllata al 100 % NEL. Questa posizione si basa su un'analisi volta a determinare quale unità economica benefici in ultima analisi degli aiuti.
- (37) Le misure descritte come aiuto al salvataggio a favore di NEL sono andate a vantaggio anche di Erba Lautex GmbH iG. Secondo le informazioni fornite dalla Germania, l'aiuto è stato utilizzato per la copertura delle spese correnti e per gli investimenti di sostituzione. Le spese correnti sono uscite che si verificano a seguito dell'utilizzo degli attivi. Nella fattispecie consistevano nelle spese per le retribuzioni e i salari, l'energia, le forniture di materie prime, ecc. Mentre gli aiuti per la copertura delle spese di personale andavano direttamente a vantaggio di NEL, poiché quest'ultima utilizza gli attivi e i macchinari di Erba Lautex GmbH iG, gli aiuti per la copertura delle spese derivanti dall'utilizzo di tali investimenti o dagli investimenti di sostituzione comportano anche un vantaggio per Erba Lautex GmbH iG. Per quanto concerne l'aumento di capitale, è evidente che ne ha beneficiato anche Erba Lautex GmbH.
- (38) Se si considera che NEL ed Erba Lautex GmbH iG costituiscono un gruppo e che gli aiuti sono andati a vantaggio di entrambe le imprese, esse possono essere considerate congiuntamente beneficiarie dell'aiuto.
- C. Deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE**
- (39) Il nuovo aiuto a favore del gruppo costituito da NEL e da Erba Lautex GmbH ammonta complessivamente a 7,834 milioni di EUR (15,324 milioni di DEM) ed è costituito da una misura descritta come aiuto al salvataggio di 4,767 milioni di EUR (9,324 milioni di DEM) e da un aumento di capitale di 3,067 milioni di EUR (6 milioni di DEM).
- (40) Poiché l'aiuto non è stato concesso nel quadro di un regime di aiuti approvato, deve essere considerato dalla Commissione come un nuovo aiuto. L'articolo 87, paragrafi 2 e 3, del trattato CE, contiene deroghe al divieto generale di concedere aiuti di cui all'articolo 87, paragrafo 1.
- (41) Le deroghe di cui all'articolo 87, paragrafo 2, del trattato CE non si applicano nella fattispecie perché gli aiuti in oggetto non sono aiuti di tipo sociale, concessi a singoli consumatori, e non sono neppure destinati a porre rimedio a danni provocati da catastrofi naturali o da altri eventi straordinari; non si tratta neppure di aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale tedesca colpite dalla divisione della Germania. Nel caso in esame non sono applicabili neppure le deroghe di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera b), del trattato CE.
- (42) Altre deroghe sono contenute all'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del trattato CE. Poiché l'aiuto non è destinato allo sviluppo regionale ma al ristabilimento della redditività a lungo termine di un'impresa in difficoltà, potrebbe essere applicabile in questo caso solo la deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE, in base alla quale possono essere autorizzati aiuti di Stato destinati a favorire lo sviluppo di determinate attività economiche, a condizione che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse comune. A ciò si aggiunge che le uniche misure che la Germania è disposta a considerare aiuti sono, a suo avviso, aiuti al salvataggio, che non ha mai sostenuto che si trattasse di aiuti a favore delle piccole e medie imprese («PMI»), né ha dimostrato il carattere di PMI dell'impresa.
- (43) La Commissione ha pubblicato orientamenti specifici per la valutazione degli aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione. Dopo un primo esame essa ritiene che nel caso in esame non sono applicabili né la disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo, né quella per la tutela dell'ambiente o quella per le piccole e medie imprese, né gli orientamenti in materia di aiuti all'occupazione, ma solo gli orientamenti per gli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà. Poiché una parte dell'aiuto è stata concessa dopo il 30 aprile 2000, si applicano gli orientamenti comunitari del 23 aprile 1999⁽⁹⁾ («Orientamenti»)⁽¹⁰⁾.

⁽⁹⁾ Cfr. nota 7.

⁽¹⁰⁾ Ai sensi del punto 7.5 di tali orientamenti «La Commissione esaminerà la compatibilità con il mercato comune di qualsiasi aiuto destinato al salvataggio e alla ristrutturazione sulla base dei presenti orientamenti, qualora l'aiuto, o una parte di esso, sia stato concesso dopo la pubblicazione degli orientamenti nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.»

a) *Ammissibilità dell'impresa*

(44) La Germania ritiene che NEL sia l'unico beneficiario dell'aiuto e debba essere considerata una *Auffangesellschaft* nel senso della deroga di cui alla nota 10 degli orientamenti. Come si è visto, in base a detta nota gli aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione sono ammissibili per le imprese dei nuovi Länder risultanti da una liquidazione o da un rilevamento realizzati fino al 31 dicembre 1999. Al momento dell'avvio della procedura di indagine la Commissione ha tuttavia constatato che, fino a quel momento, non si era registrato né una liquidazione né un rilevamento di attività. La Germania sostiene che l'avvio della procedura fallimentare è una forma di liquidazione e che l'affitto degli attivi è paragonabile a un rilevamento.

(45) La Commissione non condivide la tesi secondo cui la procedura fallimentare sarebbe una forma di liquidazione. La liquidazione consiste essenzialmente nella trasformazione degli attivi in liquidità. Essa comporta di norma la vendita degli attivi e il saldo delle passività in previsione della cessazione delle attività, nonché la ripartizione degli attivi dell'impresa fra i creditori e gli azionisti prima della sua dissoluzione. Il fallimento, per contro, può condurre a una riorganizzazione e alla prosecuzione delle attività dell'impresa, a condizione che esso non comporti la liquidazione e la ripartizione dei proventi della vendita. L'istanza di fallimento e la liquidazione costituiscono pertanto procedure diverse. L'avvio di un'istanza di fallimento non comporta la liquidazione dell'impresa, in particolare in base al diritto tedesco che prevede la possibilità di prosecuzione delle attività dell'impresa. Nel caso in esame si è deciso di proseguire le attività dell'impresa a tempo indeterminato. Gli effetti della decisione di avviare un'istanza di fallimento non sono pertanto assimilabili a quelli della decisione di liquidare l'impresa.

(46) La Commissione non può accogliere la tesi secondo cui l'affitto degli attivi sarebbe assimilabile a un rilevamento. Per sua natura, un contratto di affitto è del tutto diverso da un contratto di vendita. In un contratto di affitto l'affittuario prende in affitto gli attivi dal locatore, il quale conserva il diritto di proprietà, mentre l'affittuario acquisisce il diritto a utilizzare il bene per un determinato periodo di tempo in contropartita del pagamento di un affitto o locazione. In un contratto di vendita, invece, il diritto di proprietà viene trasferito dal venditore all'acquirente dietro compenso. I diritti e i doveri degli

acquirenti e degli affittuari sono pertanto sostanzialmente diversi e non sono affatto comparabili nel senso della nota 10 degli orientamenti.

(47) In secondo luogo, nella fattispecie tutte le operazioni in esame hanno avuto luogo nell'ambito dello stesso gruppo in quanto NEL non costituisce un'impresa indipendente, ma è posseduta al 100 % dalla società madre Erba Lautex GmbH iG. In tali circostanze gli attivi non sono stati «rilevati» nel senso inteso dagli orientamenti. La Commissione è pertanto dell'avviso che i criteri di cui alla nota 10 degli orientamenti non siano soddisfatti e deve pertanto valutare, sulla base degli orientamenti, se l'aiuto a favore del gruppo possa essere considerato un aiuto al salvataggio e alla ristrutturazione.

b) *Conformità con i criteri degli orientamenti*

(48) Per quanto riguarda le misure che anche la Germania considera aiuti, deve trattarsi di aiuti al salvataggio concessi esclusivamente a favore di NEL. Come si è visto, la Commissione è invece del parere che tutto il gruppo costituito da Erba Lautex iG e dalla sua controllata al 100 % NEL ne debba essere considerato il beneficiario e che anche l'aumento di capitale costituisca un aiuto, da valutare sulla base degli orientamenti.

(49) Per essere considerate aiuti al salvataggio nel senso degli orientamenti, le misure devono consistere in aiuti di tesoreria sotto forma di prestiti o garanzie di prestiti, da concedere a condizioni di mercato e da restituire entro un termine non superiore a dodici mesi. Devono essere concessi in caso di gravi difficoltà sociali per un periodo di tempo limitato, di norma sei mesi, per consentire di determinare il futuro dell'impresa e preparare un piano di ristrutturazione o liquidazione.

(50) L'aumento di capitale non costituisce tuttavia un aiuto alla liquidazione e, in base alle informazioni disponibili, non è stato concesso a condizioni di mercato. Oltre a ciò, nel caso in esame il termine consueto di sei mesi per cui può essere attribuito un aiuto al salvataggio è stato notevolmente superato senza fornire giustificazioni. A ciò si aggiunge che, in base alle informazioni disponibili, l'impresa dovrebbe restituire l'aiuto in oggetto, descritto come aiuto al salvataggio, entro un termine di otto anni, senza prevedere il versamento di interessi. Infine, sussistono gravi dubbi quanto all'effettivo rimborso dell'aumento di capitale.

- (51) A ciò si aggiunge il fatto che la Commissione può stabilire se sono stati concessi aiuti solo quando si può valutare il futuro del beneficiario. Il futuro di NEL era già stato valutato perché il piano di ristrutturazione dell'impresa era stato presentato già al momento della sua costituzione e prima della concessione degli aiuti descritti come aiuti al salvataggio. Per quanto riguarda Lautex GmbH iG, il suo futuro resta vago perché fino ad ora si è deciso solo che essa prosegua le sue attività tramite NEL a tempo indeterminato.
- (52) Secondo la Germania, l'aiuto al salvataggio era necessario a NEL fino all'avvio della ristrutturazione. La Commissione ritiene invece che, secondo gli orientamenti, l'obiettivo degli aiuti al salvataggio sia consentire la prosecuzione delle attività dell'impresa fino al momento in cui può essere presa una decisione in merito alla sua sopravvivenza. Anche se si consente una certa flessibilità, tali aiuti non possono essere concessi a tempo indeterminato. Questo è avvenuto invece nel caso in oggetto perché la ristrutturazione doveva cominciare con la vendita di NEL, per la quale tuttavia non è stata prevista una data. Due anni dopo l'avvio della procedura di gara, la vendita non ha ancora avuto luogo, mentre sono già state evidentemente realizzate alcune misure di ristrutturazione, nonostante NEL non sia ancora stata venduta. Ciò non può tuttavia garantire la compatibilità del cosiddetto aiuto al salvataggio, ma implica piuttosto che gli aiuti avrebbero dovuto essere interamente rimborsati, cosa che non è avvenuta.
- (53) Su tale base la Commissione deve concludere che gli aiuti non sono ammissibili come aiuti al salvataggio, né può riconoscerli come aiuti alla ristrutturazione per i motivi addotti qui di seguito.
- (54) In primo luogo, la Germania non ha presentato un piano di ristrutturazione per tutto il gruppo, ma ha sostenuto di recente che la costituzione di una società controllata a cui trasferire gli attivi redditizi possa essere considerata una forma di ristrutturazione. Ciò significherebbe tuttavia che, in realtà, verrebbe ristrutturata Erba Lautex GmbH iG, per la quale non è previsto, tuttavia, un piano di ristrutturazione o liquidazione. L'unico piano presentato alla Commissione riguarda infatti NEL, vale a dire una parte del gruppo.
- (55) In secondo luogo, non è realistico prevedere che il gruppo possa riacquistare, seppure parzialmente, la propria redditività. La Germania non ha mai dichiarato che la redditività di Erba Lautex GmbH iG potesse essere ristabilita. Nel verbale della prima assemblea dei creditori si afferma che la società in fallimento non poteva essere rivitalizzata. Anche se la Germania ritiene possibile ristabilire la redditività di NEL, ciò è possibile solo tramite la sua cessione. È chiaro tuttavia, come ripetutamente rilevato, che nessun investitore è disposto a rilevare il nuovo soggetto. Non esiste pertanto un contributo rilevante dei beneficiari dell'aiuto, né può essere previsto.
- (56) In conclusione, la Commissione deve tenere conto delle osservazioni presentate da terzi, secondo cui la prosecuzione delle attività di Erba Lautex GmbH iG, resa possibile dagli aiuti non recuperati e incompatibili e dai nuovi aiuti, provoca una distorsione della concorrenza nel mercato comune.
- c) *Applicazione della dottrina Deggendorf*
- (57) Nell'avvio del procedimento di indagine, la Commissione ha ritenuto opportuno verificare il recupero degli aiuti dichiarati incompatibili nella decisione 2000/129/CE. In base alla sentenza della Corte di giustizia del 15 maggio 1997 nella causa Textilwerke Deggendorf GmbH/Commissione delle Comunità europee e Repubblica federale di Germania⁽¹¹⁾, quando esamina la compatibilità di un aiuto di Stato con il mercato comune, la Commissione deve tenere conto di tutti gli elementi pertinenti, fra cui, se del caso, le circostanze già valutate in una decisione precedente e gli obblighi imposti a uno Stato membro con tale decisione. Nella valutazione del nuovo aiuto, la Commissione deve valutare l'effetto di cumulo in relazione alla distorsione della concorrenza e gli aiuti incompatibili non recuperati.
- (58) La decisione 2000/129/CE aveva stabilito che gli aiuti di Stato per un importo di 60,844 milioni EUR (119 milioni DEM) a favore di Erba Lautex GmbH erano stati concessi illegalmente e non erano compatibili con il mercato comune. L'articolo 2 di detta decisione imponeva alla Germania di recuperare gli aiuti dai beneficiari. Poiché la decisione non è stata contestata dalla Germania entro i termini previsti, è diventata esecutiva.
- (59) Si ricordi a tale proposito che l'obiettivo del recupero di un aiuto concesso illegalmente e non compatibile con il mercato comune consiste nel porre termine alle distor-

⁽¹¹⁾ Racc. 1997, pag. I-2549.

sioni della concorrenza provocate dall'aiuto nel mercato comune. Nel caso in oggetto va messo in rilievo che, fino ad ora, non è stato recuperato alcun aiuto e che Erba Lautex GmbH iG continua a operare, tramite NEL, nello stesso mercato. Non si è quindi posto termine alle distorsioni della concorrenza e i nuovi aiuti, non contribuiscono al miglioramento della situazione e anzi mettono Erba Lautex GmbH in condizione di proseguire le proprie attività tramite NEL. La Commissione è pertanto del parere che i nuovi aiuti abbiano un effetto di cumulo lesivo sulla concorrenza.

VII. CONCLUSIONI

- (60) La Commissione è giunta alla conclusione che la Germania ha dato esecuzione illegalmente agli aiuti in violazione dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE. Oltre a ciò, gli aiuti incompatibili con il mercato comune hanno un effetto di cumulo lesivo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli aiuti della Germania a favore del gruppo costituito da Erba Lautex GmbH iG e dalla sua controllata al 100 % Neue Erba Lautex GmbH, di importo pari a 7,834 milioni di EUR (15,324 milioni di DEM), non sono compatibili con il mercato comune.

Articolo 2

1. La Repubblica federale di Germania prende tutte le misure necessarie per recuperare dal beneficiario, di cui all'articolo 1, l'aiuto concesso illegalmente.
2. Il recupero dell'aiuto viene eseguito immediatamente in conformità delle disposizioni del diritto tedesco, nella misura in cui esse consentono un'applicazione tempestiva ed efficace della presente decisione. L'importo dell'aiuto da recuperare comprende gli interessi, che decorrono dalla data in cui i beneficiari hanno avuto la disponibilità dell'aiuto illegale fino alla data dell'effettivo recupero. Gli interessi sono calcolati sulla base del tasso di riferimento utilizzato per il calcolo dell'equivalente-sovvenzione degli aiuti a finalità regionale.

Articolo 3

Entro due mesi dalla notificazione della presente decisione, la Germania informa la Commissione circa i provvedimenti presi per conformarvisi.

Articolo 4

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 2002.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione